

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Nn. 776 e 184-A

Relazione orale
Relatori PASTORE,
D'AMBROSIO e MORRA

TESTO PROPOSTO DALLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

Comunicato alla Presidenza il 5 marzo 2002

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto
normativo e codificazione – Legge di semplificazione 2001 (n. 776)

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
e dal Ministro per la funzione pubblica
di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze
col Ministro delle attività produttive
col Ministro del lavoro e delle politiche sociali
col Ministro per gli affari regionali
col Ministro per le politiche comunitarie
e col Ministro per l'innovazione e le tecnologie**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 OTTOBRE 2001

CON ANNESSO TESTO DEL

DISEGNO DI LEGGE

Interventi organici in materia di qualità della regolazione,
di delegificazione, semplificazione e riordino – Legge
di semplificazione 2001 (n. 184)

d’iniziativa dei senatori BASSANINI e AMATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 GIUGNO 2001

—————
*del quale la Commissione propone l’assorbimento
nel disegno di legge n. 776*

INDICE

Pareri:

- della 5^a Commissione permanente *Pag.* 4
- della 10^a Commissione permanente » 6
- della 11^a Commissione permanente » 10

Disegni di legge:

- n. 776, testo d’iniziativa del Governo e testo proposto
dalla Commissione » 13
- n. 184, d’iniziativa dei senatori Bassanini e Amato . . . » 39

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Nocco)

sul disegno di legge n. 776 e su emendamenti

26 febbraio 2002

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che l'articolo 14 venga sostituito dal seguente:

«Art. 14.

(Copertura finanziaria)

1. Dall'esercizio di ciascuna delle deleghe di cui al Capo I non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 10, valutato in 516.457 euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 11, valutato in 324.850 per l'anno 2002 ed in 141.510 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Esaminati, altresì, gli emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 3.12, 3.5, 3.8, 3.23, 7.0.3, 15.0.1 e 1.0.1.

Esprime, altresì, parere di nulla osta sugli emendamenti 1.0.2, 2.0.1, 4.4, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3 e 10.1, a condizione che, ai sensi della medesima norma costituzionale, venga introdotta una norma del seguente tenore: «Dalle predette disposizioni non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

Esprime, infine, parere di nulla osta sui restanti emendamenti.

PARERE DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

(Estensore: D'AMBROSIO)

sui disegni di legge nn. 776 e 184

26 febbraio 2002

La Commissione, esaminati i disegni di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole sul disegno di legge n. 776, osservando che esso introduce profonde modificazioni al meccanismo della legge di semplificazione annuale. Si prevede, opportunamente, di intervenire non più soltanto attraverso il meccanismo della delegificazione per giungere ad una semplificazione dei procedimenti amministrativi, quanto piuttosto con vere e proprie deleghe legislative finalizzate a riformare sostanzialmente interi settori normativi. Tale scelta è conseguente ad una valutazione di insoddisfazione per i risultati realizzati attraverso le leggi di semplificazione degli anni passati. La Commissione, pertanto, nel formulare parere favorevole su tale impostazione, non può che esprimersi in senso negativo sul disegno di legge n. 184, che ripropone il tradizionale impianto delle precedenti leggi di semplificazione.

La Commissione ha provveduto, come previsto dal Presidente del Senato, a svolgere specifici approfondimenti relativamente agli articoli 4, 5 e 6 del disegno di legge n. 776. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ha infatti svolto le audizioni dei rappresentanti dell'ISVAP, dell'Ania, delle associazioni degli agenti di assicurazione, dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali, dell'Eni, dell'Enel, dell'Unione Petrolifera, del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. È intervenuto, in Commissione, anche il Ministro per gli affari regionali La Loggia.

In conclusione, la Commissione formula le seguenti osservazioni sui suddetti articoli:

1) sull'articolo 4, relativamente alla lettera *b*), occorre tener presente che la tutela dei consumatori, sotto il profilo della trasparenza delle condizioni di polizza nonché dell'informativa preliminare è garantita dalla normativa vigente, in gran parte di derivazione comunitaria. L'Unione eu-

ropea sta arricchendo tale normativa per adeguarla meglio alle esigenze dell'utenza. È, pertanto, utile operare in sintonia con tali evoluzioni.

Per quanto attiene la correttezza dei processi di liquidazione dei sinistri, va osservato che ad essa bisogna riservare una attenzione diversa da quella che investe gli aspetti strutturali del servizio.

Le compagnie di assicurazione sono impegnate in un delicato adeguamento alla trasformazione del mercato globale.

L'organizzazione e la strutturazione del servizio liquidazione danni, che è cosa ben diversa dalle procedure liquidative, rappresenta uno dei cardini di tale processo di adeguamento e deve essere funzionale al modello generale di sviluppo che l'Azienda sceglie per disegnarsi la nicchia di mercato più compatibile.

Con riferimento alla lettera *c*) le normative europea e nazionale prevedono norme per la salvaguardia della effettiva concorrenza tra le imprese assicurative.

Mancano, invece, effettivi poteri alle Autorità incaricate di fare rispettare tali norme a tutti i livelli.

Con riferimento alla lettera *d*) il variegato mondo delle imprese, autorizzato all'esercizio della attività assicurativa, nelle ipotesi di appartenenza a gruppi nonché nei casi di partecipazione in soggetti esercenti attività connesse a quella assicurativa, meritano un disciplinare autonomo per evitare sovrapposizioni legislative che andrebbero in direzione contraria alla semplificazione ma non scongiurerebbero gestioni scorrette qualche volta realizzate attraverso scambi di portafoglio, riserve, investimenti tra le diverse loro componenti.

La partecipazione di imprese assicurative in soggetti esercenti attività connesse, poiché riguarda il fenomeno sempre più intenso del rapporto partecipativo tra banche, assicurazioni e società di investimento, meriterebbe un intervento di chiarificazione che rendesse più efficaci le disposizioni contenute nella legge n. 20 del 1991 che sembra più idonea a banche e società quotate in borsa di quanto non lo sia il settore alla nostra attenzione.

Per quanto concerne l'attività svolta dagli istituti bancari tramite compagnie da loro costituite e i rapporti che esse devono avere con il pubblico, si avverte la necessità di una disciplina della attività svolta all'interno degli istituti bancari che preveda - tra l'altro - una struttura autonoma chiaramente identificabile con funzionari qualificati predisposti esclusivamente a tale tipo di servizio.

Con riferimento alla lettera *e*) l'armonizzazione della disciplina tra le diverse figure addette alla intermediazione presuppongono la definizione univoca delle singole figure professionali e dei rapporti reciproci tra esse.

Si avverte, pertanto, la opportunità di un disciplinare minimo, da adottare in sede di delega, che enumeri i canali operanti nel settore; definisca il campo di operatività di ognuno di essi; sciolga, per i *brokers*, ogni ambiguità sul beneficiario della loro attività professionale; conferisca agli operatori ausiliari degli intermediari una qualificazione professionale con esclusione dei rapporti precari ed occasionali.

Con riferimento alle lettere *f*) e *h*), in cui si affronta il nodo delle funzioni da assegnare all'Istituto superiore di vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), il quale ha ereditato le competenze del Ministero delle attività produttive, con compiti di accertamento, analisi di mercato e proposta, ed ha gradualmente accresciuto la sua posizione di centralità nel governo tecnico del settore assicurativo.

Tale evoluzione, che ha ridisegnato struttura e funzione dell'ISVAP, conferendo all'istituto la fisionomia di autorità di controllo del settore, non hanno mai trovato il loro completamento nelle scelte legislative operate nel tempo a partire dal decreto del Presidente della Repubblica n. 385 del 1994.

L'esercizio della delega, qualora debba investire norme per il riassetto della disciplina dei rapporti tra ISVAP e Governo, dovrebbe individuare il futuro assetto di questo istituto che potrebbe configurarsi come autorità amministrativa indipendente operante esclusivamente nel settore assicurativo.

2) Sull'articolo 5 la Commissione rileva come sia indispensabile provvedere ad un riassetto complessivo della normativa sugli incentivi alle attività produttive in considerazione della frammentarietà della legislazione vigente in materia, che rende obiettivamente difficile lo stesso utilizzo dei fondi disponibili da parte delle imprese. Ciò vale, soprattutto, per le piccole e medie imprese. È indispensabile, peraltro, semplificare le procedure e ridurre i tempi di istruttoria ed erogazione degli stanziamenti. Appaiono quindi condivisibili i principi e criteri direttivi elencati all'articolo 5. Essi, tuttavia, dovrebbero essere ulteriormente precisati al fine di rendere ancora più evidente il raccordo tra i diversi livelli di intervento e la coerenza tra impostazione programmatica e finanziaria generale e azione di sostegno alle attività produttive. Da questo punto di vista, sarebbe opportuno modificare la lettera *a*), inserendo dopo la parola: «Governo» le altre: «e dal Parlamento con l'approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria» e sostituendo alle parole da: «tenendo conto» fino alla fine le altre: «attraverso la determinazione dei conseguenti principi fondamentali per la legislazione regionale». Va tenuto presente, infatti, che il nuovo testo dell'articolo 117 della Costituzione inserisce tra le materie di legislazione concorrente anche quella relativa ai rapporti con l'Unione europea delle regioni. È opportuno, quindi, che lo Stato individui i principi fondamentali che derivano dalla normativa europea sugli incentivi alle imprese, che sarà poi compito delle regioni attuare anche dal punto di vista legislativo. Appare coerente con tale impostazione la formulazione della lettera *b*). Per ciò che si riferisce alla lettera *c*), sarebbe opportuno sopprimere le parole da: «prevedendo in particolare i destinatari» fino alla fine: ciò per evitare che la legislazione statale intervenga in ambiti che sembrano travalicare il limite dei principi fondamentali. La lettera *d*), infine, il cui contenuto essenziale può essere ricondotto, come già proposto, all'interno della lettera *a*), potrebbe essere sostituita con una formulazione del seguente tenore: «definizione, tra i principi

fondamentali per la legislazione regionale, della priorità di intervento a favore delle attività produttive situate nelle aree territoriali meno sviluppate, del raccordo tra i diversi strumenti di incentivazione anche di carattere fiscale, della previsione di procedure semplificate per le imprese artigiane e le piccole e medie imprese». Ciò allo scopo di indicare taluni principi e criteri direttivi su cui basare la determinazione dei principi fondamentali per la legislazione regionale.

3) Sull'articolo 6 la Commissione esprime apprezzamento per l'iniziativa volta ad armonizzare la complessa legislazione vigente nel settore energetico in funzione di una più agevole utilizzazione da parte delle imprese e degli utenti. Quanto ai principi e criteri direttivi definiti nelle lettere da *a)* a *d)*, osserva che essi affrontano opportunamente i principali aspetti della normativa in materia energetica, vale a dire l'esigenza di tener conto della specificità dei diversi settori, della ampia incidenza della normativa europea, del raccordo tra processi di liberalizzazione e attuazione di una effettiva concorrenza tra i soggetti interessati e l'assoluta necessità di incentivare la ricerca e l'innovazione tecnologica. Per quanto riguarda la lettera *a)*, sarebbe opportuno aggiungere alla fine le parole: «e delle esigenze di allineamento tra i diversi settori che derivano dagli esiti del processo di liberalizzazione». In effetti, la necessità di tenere distinte e di articolare le normative in modo ordinato e razionale dovrebbe essere coniugata con l'esigenza di superare le divaricazioni oggi esistenti nell'attuazione dei processi di liberalizzazione che interessano i vari settori. La lettera *b)* appare coerente con la collocazione della materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» tra quelle definite dal nuovo articolo 117 della Costituzione di legislazione concorrente. Opportuno è anche il principio stabilito dalla lettera *c)* volto alla promozione della competizione nei settori energetici, compito che l'articolo 117 affida in via esclusiva alla legislazione statale. Non si rilevano ulteriori osservazioni sulla lettera *d)*.

La Commissione, con riferimento all'articolo 10, ritiene opportuno aggiungere, al comma 1, dopo le parole: «il Ministero delle attività produttive» le altre: «che si avvale a questo scopo del sistema informativo delle Camere di commercio».

Formula, infine, parere favorevole sugli emendamenti presentati dal Governo relativamente al riassetto della normativa sulla tutela dei consumatori, sulla metrologia legale e sulla internazionalizzazione delle imprese.

La Commissione, ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del Regolamento, chiede la pubblicazione del suddetto parere.

PARERE DELLA 11^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)

(Estensore: MORRA)

sui disegni di legge nn. 776 e 184

19 febbraio 2002

La Commissione, esaminato il disegno di legge n. 776, relativamente all'articolo 3, osserva preliminarmente:

a) che è condivisibile il fine della norma predisposta dal Governo, di modernizzare il sistema prevenzionistico rispetto alla evoluzione dei rapporti di lavoro. Pertanto, si sottolinea l'esigenza di pervenire alla predisposizione di un testo unico non soltanto compilativo, ma anche innovativo, per contribuire alla certezza del diritto, anche abrogando disposizioni precedenti non compatibili con il nuovo assetto;

b) che il testo unico dovrà inoltre strutturarsi secondo la ripartizione delle competenze previste dal nuovo assetto costituzionale per quanto attiene alla legislazione concorrente dello Stato e delle regioni in materia di sicurezza del lavoro, fermo restando il compito dello Stato di assicurare il pieno rispetto delle normative di sicurezza adottate in sede di recepimento di direttive comunitarie;

c) che l'adozione di misure promozionali e incentivanti – rivolgendo una particolare attenzione soprattutto alla piccola e media impresa e all'agricoltura – può consentire la valorizzazione del sistema prevenzionistico ed una sua maggiore effettività, rispetto a quanto può essere garantito con un sistema di tipo meramente sanzionatorio-repressivo;

d) che l'efficacia delle misure sopra indicate può essere rafforzata anche attraverso l'elaborazione di codici di condotta e la diffusione di buone pratiche;

ed esprime pertanto parere favorevole su di esso, condizionato all'accettazione delle seguenti modifiche relativamente all'indicazione dei principi e criteri direttivi della delega, come di seguito enunciati:

1) al comma 1, alinea, in relazione all'esigenza di pervenire ad un riassetto sistematico dell'intera materia prevenzionistica, occorre sostituire le parole: «uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni»

con le seguenti: «uno o più decreti legislativi nella forma di testo unico per il riassetto, coordinamento e armonizzazione di tutte le norme»;

2) al comma 1, lettera *a*), occorre apportare la modifica lessicale evidenziata nel corso della discussione, sostituendo le parole: «delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia» con le seguenti: «alle normative comunitarie e alle convenzioni internazionali vigenti in materia».

3) al comma 1, lettera *b*), in relazione a quanto sopra osservato, occorre sostituire le parole: «di prevenzione per le» con le altre: «e di criteri prevenzionistici specifici, anche di tipo promozionale e premiale, con particolare riferimento alle».

4) con riferimento al dibattito svoltosi in Commissione, sulla necessità di enucleare criteri di delega più puntuali, dopo la lettera *d*) dovrebbero essere inseriti i seguenti punti:

d-bis) assicurazione della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro in tutti i settori di attività, pubblici e privati, e a tutti i lavoratori, indipendentemente dal tipo di contratto stipulato con il datore di lavoro o con il committente;

d-ter) adeguamento del sistema prevenzionistico e del relativo campo di applicazione alle nuove forme di lavoro e tipologie contrattuali, anche in funzione di contrasto rispetto al fenomeno del lavoro sommerso e irregolare;

d-quater) abrogazione della normativa previgente non compatibile con il nuovo assetto normativo, nonché abolizione di tutte le formule troppo elastiche o generiche che rendano i precetti ambigui o comunque di difficile o incerta interpretazione;

d-quinquies) formulazione di ogni disposizione in base a criteri di chiarezza, certezza e semplificazione;

d-sexies) promozione di codici di condotta e diffusione di buone prassi che orientino la condotta dei datori di lavoro, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati;

d-septies) riordino e razionalizzazione delle competenze istituzionali al fine di evitare sovrapposizioni e duplicazioni di interventi e competenze, garantendo indirizzi generali uniformi su tutto il territorio nazionale nel rispetto delle competenze previste dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

d-octies) realizzazione delle condizioni per una adeguata informazione e formazione di tutti i soggetti impegnati nell'attività di prevenzione e per la circolazione di tutte le informazioni rilevanti per l'elaborazione e l'attuazione delle misure di sicurezza necessarie, secondo le acquisizioni della scienza e della tecnica;

d-nonies) modifica o integrazione delle discipline vigenti per i singoli settori interessati, per evitare disarmonie;

d-decies) esclusione di qualsiasi onere finanziario per il lavoratore in relazione all'adozione delle misure relative alla sicurezza, all'igiene e alla tutela della salute dei lavoratori.

Relativamente al disegno di legge n. 184, si osserva che i temi affrontati dall'articolo 19, finalizzato ad introdurre elementi di semplificazione procedurale nel settore della previdenza complementare, potranno essere più opportunamente trattati nell'ambito dell'esame delle proposte di riforma previdenziale, attualmente in corso alla Camera dei deputati, mentre la parte dell'allegato A all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), che include la disciplina delle società cooperative tra i settori organici oggetto di riordino mediante emanazione di testi unici, appare non più attuale in seguito all'approvazione della legge di delega al Governo per la riforma del diritto societario, che contempla anche la previsione di una nuova disciplina delle società cooperative.

Ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del Regolamento del Senato, si chiede che il presente parere sia stampato in allegato alla relazione che la Commissione competente presenterà all'Assemblea.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

—

CAPO I

NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA
DI SEMPLIFICAZIONE E RIASSETTO
NORMATIVO

Art. 1.

(Riassetto normativo e codificazione)

1. L'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 20. - *1.* Il Governo, entro il 31 maggio di ogni anno, sulla base di un programma di priorità di interventi, definito in relazione alle proposte formulate dai Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile, presenta al Parlamento un disegno di legge per la semplificazione e il riassetto normativo, volto a definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le modalità e le materie di intervento, anche ai fini della ridefinizione dell'area di incidenza delle pubbliche funzioni. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione e del riassetto.

2. Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede l'emanazione di decreti legislativi, relativamente alle norme legislative sostanziali e procedimentali, nonché di regolamenti ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e suc-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

—

CAPO I

NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA
DI SEMPLIFICAZIONE E RIASSETTO
NORMATIVO

Art. 1.

(Riassetto normativo e codificazione)

1. *Identico:*

«Art. 20. - *1.* Il Governo, entro il 31 maggio di ogni anno, sulla base di un programma di priorità di interventi, definito in relazione alle proposte formulate dai Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile, presenta al Parlamento un disegno di legge per la semplificazione e il riassetto normativo, volto a definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le modalità e le materie di intervento, anche ai fini della ridefinizione dell'area di incidenza delle pubbliche funzioni **con particolare riguardo all'assetto delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali.** In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione e del riassetto.

2. Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede l'emanazione di decreti legislativi, relativamente alle norme legislative sostanziali e procedimentali, nonché di regolamenti ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e suc-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

cessive modificazioni, per le norme regolamentari.

3. Salvi i princìpi e i criteri direttivi specifici per le singole materie, stabiliti con la legge annuale di semplificazione e riassetto normativo, l'esercizio delle deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2 si attiene ad **uno o più** dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) codificazione della normativa primaria regolante la materia, come definita a seguito del riassetto normativo, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, reso nel termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta;

b) indicazione esplicita delle norme **sostituite o** abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

c) indicazione dei princìpi generali, in particolare per quanto attiene alla informazione, alla partecipazione e al contraddittorio, che regolano i procedimenti amministrativi cui si attengono i regolamenti previsti dal comma 4 del presente articolo, nell'ambito dei princìpi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241;

d) eliminazione **generalizzata** degli interventi amministrativi autorizzatori e delle misure di condizionamento della libertà contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza pubblica, all'amministrazione della giustizia, alla regolazione dei mercati e alla tutela della concorrenza, alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente, all'ordinato assetto del territorio, alla tutela dell'igiene e della salute pubblica;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

cessive modificazioni, per le norme regolamentari **di competenza dello Stato**.

3. Salvi i princìpi e i criteri direttivi specifici per le singole materie, stabiliti con la legge annuale di semplificazione e riassetto normativo, l'esercizio delle deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2 si attiene **ai** seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) **definizione del riassetto normativo e codificazione della normativa primaria regolante la materia, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, reso nel termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta, con determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente;**

b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

c) indicazione dei princìpi generali, in particolare per quanto attiene alla informazione, alla partecipazione, al contraddittorio, **alla trasparenza e pubblicità** che regolano i procedimenti amministrativi cui si attengono i regolamenti previsti dal comma 2 del presente articolo, nell'ambito dei princìpi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241;

d) eliminazione degli interventi amministrativi autorizzatori e delle misure di condizionamento della libertà contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza pubblica, all'amministrazione della giustizia, alla regolazione dei mercati e alla tutela della concorrenza, alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente, all'ordinato assetto del territorio, alla tutela dell'igiene e della salute pubblica;

e) **sostituzione degli atti di autorizzazione, licenza, concessione, nulla osta, permesso e di consenso comunque denominati, il cui rilascio dipenda dall'accertamento dei requisiti e presupposti**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

e) revisione e riduzione delle funzioni amministrative non direttamente rivolte:

1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione della concorrenza;

2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di esclusività, anche alla luce della normativa comunitaria;

3) alla eliminazione dei limiti all'accesso e all'esercizio delle attività economiche e lavorative;

4) alla protezione di interessi primari, costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione della solidarietà sociale;

5) alla tutela dell'identità e della qualità della produzione tipica e tradizionale e della professionalità;

f) promozione degli interventi di autoregolazione per *standard* qualitativi e delle certificazioni di conformità da parte delle categorie produttive, sotto la vigilanza pubblica o di organismi indipendenti, anche privati, che accertino e garantiscano la qualità delle fasi delle attività economiche e professionali, nonché dei processi produttivi e dei prodotti o dei servizi;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

di legge, con una denuncia di inizio di attività da presentare da parte dell'interessato all'amministrazione competente corredata dalle attestazioni e dalle certificazioni eventualmente richieste;

***f)* determinazione dei casi in cui le domande di rilascio di un atto di consenso, comunque denominato, corredate dalla documentazione e dalle certificazioni relative alle caratteristiche tecniche o produttive dell'attività da svolgere, eventualmente richieste, si considerano accolte qualora non venga comunicato apposito provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti in relazione alla complessità del procedimento, con esclusione, in ogni caso, dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;**

***g)* *identica*;**

***h)* *identica*;**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

g) per le ipotesi per le quali sono soppressi i poteri amministrativi autorizzatori o ridotte le funzioni pubbliche condizionanti l'esercizio delle attività private, previsione dell'autoconformazione degli interessati a modelli di regolazione, nonché di adeguati strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli di regolazione vengono definiti dalle amministrazioni in relazione all'incentivazione della concorrenzialità, alla riduzione dei costi privati per il rispetto dei parametri di pubblico interesse, alla flessibilità dell'adeguamento dei parametri stessi alle esigenze manifestatesi nel settore regolato;

h) attuazione del principio di sussidiarietà, in coerenza con la normativa sulla ripartizione delle funzioni amministrative tra Stato, regioni e autonomie locali;

i) adeguamento dell'organizzazione amministrativa alle modalità di esercizio delle funzioni di cui al presente comma.

4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al comma 2, emanati sulla base della legge di semplificazione e riassetto normativo annuale, per quanto concerne le funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti principi **formali e metodologici**:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedurali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che ri-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i poteri amministrativi autorizzatori o ridotte le funzioni pubbliche condizionanti l'esercizio delle attività private, previsione dell'autoconformazione degli interessati a modelli di regolazione, nonché di adeguati strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli di regolazione vengono definiti dalle amministrazioni **competenti** in relazione all'incentivazione della concorrenzialità, alla riduzione dei costi privati per il rispetto dei parametri di pubblico interesse, alla flessibilità dell'adeguamento dei parametri stessi alle esigenze manifestatesi nel settore regolato;

l) attribuzione delle funzioni amministrative ai comuni, salvo il conferimento di funzioni a province, città metropolitane, regioni e Stato al fine di assicurarne l'esercizio unitario in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, con definizione dei principi fondamentali di attribuzione delle funzioni secondo gli stessi criteri da parte delle regioni nelle materie di propria competenza legislativa e regolamentare;

m) definizione dei criteri di adeguamento dell'organizzazione amministrativa alle modalità di esercizio delle funzioni di cui al presente comma.

4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al comma 2, emanati sulla base della legge di semplificazione e riassetto normativo annuale, per quanto concerne le funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti principi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedurali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che ri-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

sultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in un'unica procedura, nel rispetto dei principi generali indicati ai sensi del comma 3, lettera c);

b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante l'adozione di disposizioni che prevedano termini perentori per le fasi di integrazione dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i provvedimenti si intendono adottati;

f) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.

5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati su proposta del Ministro competente, di concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, con i Ministri interessati e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti che sono resi entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta.

6. Le regioni a statuto ordinario, per quanto di loro competenza, regolano le materie oggetto di riassetto normativo, nel

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

sultino superflui e costituendo centri interservizi dove **ricollocare il personale degli organi soppressi e** raggruppare competenze diverse ma confluenti in un'unica procedura, nel rispetto dei principi generali indicati ai sensi del comma 3, lettera c), **e delle competenze riservate alle regioni;**

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica;*

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante l'adozione di disposizioni che prevedano termini perentori, **prorogabili per una sola volta**, per le fasi di integrazione dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i provvedimenti si intendono adottati;

f) *identica.*

5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati su proposta del Ministro competente, di concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri **o il Ministro per la funzione pubblica**, con i Ministri interessati e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti che sono resi entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta.

Soppresso

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

rispetto dei principi fissati dai commi da 1 a 4 e dalle leggi annuali di semplificazione e riassetto normativo, che costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico.

7. I regolamenti di cui al comma 2 sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, quando siano coinvolti interessi delle regioni e delle autonomie locali, del parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari; i pareri sono resi rispettivamente nei termini di novanta giorni e di quarantacinque giorni. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi quarantacinque giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque emanati.

8. I regolamenti di cui al comma 2, ove non diversamente previsto dai decreti legislativi, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.

9. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre ai principi **formali e metodologici** di cui al comma 4, ai seguenti criteri e principi:

a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

6. I regolamenti di cui al comma 2 sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri **o del Ministro per la funzione pubblica**, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, quando siano coinvolti interessi delle regioni e delle autonomie locali, del parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari; i pareri sono resi rispettivamente nei termini di novanta giorni e di quarantacinque giorni. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi quarantacinque giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque emanati.

7. I regolamenti di cui al comma 2, ove non diversamente previsto dai decreti legislativi, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti. **Con successivi regolamenti possono essere individuate in via ricognitiva le norme abrogate implicitamente ai sensi dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.**

8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre ai principi di cui al comma 4, ai seguenti criteri e principi:

a) *identica*;

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

decisionali, che non richiedono, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;

b) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

c) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;

d) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati;

e) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;

f) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustificano una difforme disciplina settoriale;

g) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento.

10. I Ministeri sono titolari del potere di iniziativa della semplificazione e del riassetto normativo nelle materie di loro competenza, fatti salvi i poteri di indirizzo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, che garantisce anche l'uniformità e l'omogeneità degli interventi di riassetto e semplificazione. La Presidenza del Consiglio dei ministri garantisce, in caso di inerzia delle

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

b) *identica*;

c) *identica*;

d) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati, **prevedendone comunque forme di controllo**;

e) *identica*;

f) *identica*;

g) *identica*.

9. *Identico*.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

amministrazioni competenti, l'attivazione di specifiche iniziative di semplificazione e di riassetto normativo.

11. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa».

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali di cui alla presente legge, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

Art. 2.

(Riassetto normativo in materia di produzione normativa, di semplificazione e di qualità della regolazione)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per il riassetto delle disposizioni statali vigenti in materia di produzione normativa, semplificazione e qualità della regolazione, ai sensi e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) garanzia della coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa, adeguamento, aggiornamento e semplificazione del linguaggio normativo;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

10. *Identico».*

2. *Identico.*

Art. 2.

(Riassetto normativo in materia di produzione normativa, di semplificazione e di qualità della regolazione)

1. *Identico:*

a) *identica;*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

b) ricorso al riassetto normativo per materie;

c) delegificazione delle norme di legge concernenti gli aspetti organizzativi e procedurali, secondo i criteri previsti dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge;

d) definizione delle funzioni e dei compiti della Presidenza del Consiglio dei ministri, in armonia con quanto disposto dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, dalla legge 8 marzo 1999, n. 50, e dalle leggi annuali di semplificazione e ferme restando le competenze dei Ministeri di settore;

e) coordinamento con l'attività consultiva del Consiglio di Stato, anche ai fini di adeguamento delle strutture organizzative, ai sensi degli articoli 14 e 16 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e dell'articolo 17, commi 25, 27 e 28 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

f) individuazione dei principi fondamentali della legislazione statale a cui le regioni si devono attenere nell'attività di semplificazione e di riassetto normativo;

g) previsione e definizione di procedure di verifica dell'impatto regolatorio, ai sensi delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di analisi tecnico-normativa e di analisi dell'impatto della regolamentazione, anche a seguito di un con-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

b) ricorso al riassetto normativo per materie **e alla riduzione delle disposizioni legislative vigenti, anche mediante apposite leggi periodiche contenenti l'indicazione delle disposizioni abrogate o comunque non più in vigore;**

c) *identica;*

d) *identica;*

e) *identica;*

f) individuazione dei principi fondamentali della legislazione statale a cui le regioni si devono attenere nell'attività di semplificazione e di riassetto normativo, **fermo restando l'assetto delle competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione;**

g) *identica.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

gruo periodo di applicazione delle norme, con adeguati strumenti di informazione e partecipazione degli utenti e delle categorie interessate.

2. Con regolamento di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono emanate norme di attuazione ed esecuzione del decreto legislativo di cui al comma 1.

3. Nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Governo acquisisce indirizzi e proposte nella materia della qualità della regolazione e osservazioni per l'adozione di strumenti comuni.

Art. 3.

(Riassetto normativo in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, ai sensi e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguamento delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia;

b) indicazione di misure tecniche di prevenzione per le piccole e medie imprese e per il settore dell'agricoltura;

c) individuazione delle norme tecniche di sicurezza delle macchine e degli istituti concernenti l'omologazione, la certificazione e l'autocertificazione;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

Art. 3.

(Riassetto normativo in materia di sicurezza del lavoro)

1. *Identico:*

a) adeguamento **alle** normative comunitarie e **alle** convenzioni internazionali in materia;

b) **determinazione** di misure tecniche **ed amministrative** di prevenzione **compatibili con le caratteristiche gestionali ed organizzative delle imprese artigiane e delle piccole imprese, anche agricole, forestali e zootecniche;**

c) *identica;*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

d) riformulazione dell'apparato sanzionatorio, con riferimento, in particolare, alle fattispecie contravvenzionali a carico dei preposti, alla previsione di sanzioni amministrative per gli adempimenti formali di carattere documentale; alla revisione del regime di responsabilità tenuto conto della posizione gerarchica all'interno dell'impresa e dei poteri in ordine agli adempimenti in materia di prevenzione sui luoghi di lavoro.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

d) riformulazione dell'apparato sanzionatorio, con riferimento, in particolare, alle fattispecie contravvenzionali a carico dei preposti, alla previsione di sanzioni amministrative per gli adempimenti formali di carattere documentale; alla revisione del regime di responsabilità tenuto conto della posizione gerarchica all'interno dell'impresa e dei poteri in ordine agli adempimenti in materia di prevenzione sui luoghi di lavoro; **al coordinamento delle funzioni degli organi preposti alla programmazione, alla vigilanza ed al controllo, qualificando prioritariamente i compiti di prevenzione e di informazione rispetto a quelli repressivi e sanzionatori;**

e) **assicurazione della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro in tutti i settori di attività, pubblici e privati, e a tutti i lavoratori, indipendentemente dal tipo di contratto stipulato con il datore di lavoro o con il committente;**

f) **adeguamento del sistema prevenzionistico e del relativo campo di applicazione alle nuove forme di lavoro e tipologie contrattuali, anche in funzione di contrasto rispetto al fenomeno del lavoro sommerso e irregolare;**

g) **abrogazione della normativa previgente non compatibile con il nuovo assetto normativo, nonché abolizione di tutte le formule troppo elastiche o generiche che rendano i precetti ambigui o comunque di difficile o incerta interpretazione;**

h) **formulazione di ogni disposizione in base a criteri di chiarezza, certezza e semplificazione;**

i) **promozione di codici di condotta e diffusione di buone prassi che orientino la condotta dei datori di lavoro, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati;**

l) **riordino e razionalizzazione delle competenze istituzionali al fine di evitare sovrapposizioni e duplicazioni di interventi**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 4.

(Riassetto in materia di assicurazioni)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di assicurazioni, ai sensi e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali;

b) tutela dei consumatori e, in generale, dei contraenti più deboli, sotto il profilo della trasparenza delle condizioni contrattuali, nonché dell'informativa preliminare, contestuale e successiva alla conclusione del contratto, avendo riguardo anche alla correttezza

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

e competenze, garantendo indirizzi generali uniformi su tutto il territorio nazionale nel rispetto delle competenze previste dall'articolo 117 della Costituzione;

***m)* realizzazione delle condizioni per una adeguata informazione e formazione di tutti i soggetti impegnati nell'attività di prevenzione e per la circolazione di tutte le informazioni rilevanti per l'elaborazione e l'attuazione delle misure di sicurezza necessarie, secondo le acquisizioni della scienza e della tecnica;**

***n)* modifica o integrazione delle discipline vigenti per i singoli settori interessati, per evitare disarmonie;**

***o)* esclusione di qualsiasi onere finanziario per il lavoratore in relazione all'adozione delle misure relative alla sicurezza, all'igiene e alla tutela della salute dei lavoratori.**

Art. 4.

(Riassetto in materia di assicurazioni)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro **un anno** dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di assicurazioni, ai sensi e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) *identica*;

b) *identica*;

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

dei messaggi pubblicitari e del processo di liquidazione dei sinistri, compresi gli aspetti strutturali di tale servizio;

c) salvaguardia dell'effettiva concorrenza tra le imprese autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia o operanti in regime di libertà di prestazioni di servizi;

d) garanzia di una corretta gestione patrimoniale e finanziaria delle imprese autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa, anche nell'ipotesi di una loro appartenenza ad un gruppo assicurativo, nonché con riferimento alle partecipazioni di imprese assicurative in soggetti esercenti attività connesse a quella assicurativa e di partecipazione di questi ultimi in imprese assicurative;

e) armonizzazione della disciplina delle diverse figure di intermediari nell'attività di distribuzione dei servizi assicurativi, compresi i soggetti che, per conto di intermediari, svolgono quest'attività nei confronti del pubblico;

f) armonizzazione della disciplina sull'esercizio e sulla vigilanza delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi alla normativa comunitaria;

g) riformulazione dell'apparato sanzionatorio alla luce dei principi generali in materia:

1) affiancando alle ipotesi di ricorso alla pena amministrativa pecuniaria nei riguardi di imprese e operatori del settore, la previsione di specifiche sanzioni penali, modulate tra limiti minimi e massimi, nei casi di abusivo esercizio di attività assicurativa, agenziale, mediatizia e peritale da parte di imprese e soggetti non autorizzati o non iscritti ai previsti albi e ruoli ovvero di rifiuto di accesso, opposto ai funzionari dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), agli uffici o alla documentazione relativa alle anzidette attività, anche esercitate in via di fatto o, infine, di truffa assicurativa;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

c) *identica*;

d) *identica*;

e) *identica*;

f) *identica*;

g) *identica*;

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

2) prevedendo la facoltà di difesa in giudizio da parte dell'ISVAP, a mezzo dei suoi funzionari, nei ricorsi contro i provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 6 della legge 5 marzo 2001, n. 57;

h) riassetto della disciplina dei rapporti tra l'ISVAP e il Governo, in ordine alle procedure di crisi cui sono assoggettate le imprese di assicurazione.

Art. 5.

(Riassetto in materia di incentivi alle attività produttive)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, ai sensi e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) articolazione della normativa allo scopo di renderla strumento coordinato per il raggiungimento degli obiettivi di politica industriale fissati dal Governo anche in base ai diversi inquadramenti degli aiuti previsti dalla normativa dell'Unione europea e tenendo conto della necessità di evitare sovrapposizioni con gli interventi conferiti alle regioni in applicazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

b) limitazione della normativa primaria alla individuazione dei soli requisiti sostanziali per la concessione degli incentivi;

c) delegificazione e rinvio alla normazione regolamentare della disciplina dei procedimenti amministrativi secondo i criteri di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

h) *identica.*

Art. 5.

(Riassetto in materia di incentivi alle attività produttive)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro **un anno** dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, ai sensi e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) articolazione della normativa allo scopo di renderla strumento coordinato per il raggiungimento degli obiettivi di politica industriale fissati dal Governo **e dal Parlamento con l'approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria**, anche in base ai diversi inquadramenti degli aiuti previsti dalla normativa dell'Unione europea e **attraverso la determinazione dei conseguenti principi fondamentali per la legislazione regionale;**

b) *identica;*

c) delegificazione e rinvio alla normazione regolamentare della disciplina dei procedimenti amministrativi secondo i criteri di

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, nonché dei principi contenuti nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modificazioni, **prevedendo in particolare i destinatari degli interventi, le spese ammissibili, la tipologia e la misura delle agevolazioni, nonché procedure semplificate per le imprese artigiane e le piccole e medie imprese;**

d) adeguamento delle disposizioni applicative sulla base del quadro programmatico dell'intervento pubblico in favore delle imprese indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria.

Art. 6.

(*Riassetto in materia di energia*)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia, ai sensi e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) articolazione della normativa per settori, tenendo anche conto dell'organizzazione dei mercati di riferimento;

b) adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali, nonché nel rispetto delle competenze conferite alle regioni **in applicazione**

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, nonché dei principi contenuti nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modificazioni;

d) **definizione, tra i principi fondamentali per la legislazione regionale, della priorità di intervento a favore delle attività produttive situate nelle aree territoriali meno sviluppate, del raccordo tra i diversi strumenti di incentivazione anche di carattere fiscale, della previsione di procedure semplificate per le imprese artigiane e le piccole e medie imprese.**

Art. 6.

(*Riassetto in materia di energia*)

1. *Identico:*

a) articolazione della normativa per settori, tenendo anche conto dell'organizzazione dei mercati di riferimento **e delle esigenze di allineamento tra i diversi settori che derivano dagli esiti del processo di liberalizzazione;**

b) adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali, nonché nel rispetto delle competenze conferite alle regioni;

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

c) promozione della competizione nei settori energetici per i quali si è avviata la procedura di liberalizzazione, con riguardo anche alla normativa di vigilanza e di regolazione dei servizi di pubblica utilità ed a quella sui poteri del Ministro per le attività produttive;

d) promozione dell'innovazione tecnologica e della ricerca in campo energetico.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

c) *identica*;

d) *identica*.

Art. 7.

(Riassetto in materia di tutela dei consumatori)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori ai sensi e secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dalla presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali e articolazione della stessa allo scopo di renderla strumento coordinato per il raggiungimento degli obiettivi di tutela del consumatore previsti in sede internazionale;

b) omogeneizzazione delle procedure relative al diritto di recesso del consumatore nelle diverse tipologie di contratto;

c) conclusione, in materia di contratti a distanza, del regime di vigenza transitoria delle disposizioni più favorevoli per i consumatori, previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, di attuazione della direttiva 97/7/CE;

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

d) coordinamento, nelle procedure di composizione extragiudiziale delle controversie, dell'intervento delle associazioni dei consumatori, nel rispetto delle raccomandazioni della Commissione delle Comunità europee.

Art. 8.

(Riassetto in materia di metrologia legale)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di metrologia legale ai sensi e secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dalla presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordino e adeguamento della normativa in relazione ai mutamenti intervenuti nel mercato, all'evoluzione del progresso tecnologico e al nuovo assetto di competenze derivato dal trasferimento di funzioni alle Camere di commercio in applicazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

b) semplificazione e deregolamentazione degli adempimenti amministrativi per gli operatori del settore;

c) armonizzazione della disciplina con le raccomandazioni e le indicazioni dell'Unione europea e degli organismi internazionali sui pesi e sulle misure.

Art. 9.

(Riassetto in materia di internazionalizzazione delle imprese)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vi-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 7.

(Riassetto in materia di informatizzazione)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20, della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dalla presente legge, uno o più decreti legislativi, su proposta della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, per la revisione delle norme concernenti:

- a) l'utilizzazione dell'informatica nella documentazione amministrativa;
- b) la firma elettronica;
- c) i compiti e l'organizzazione dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e delle strutture della Presi-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

gore della presente legge, un decreto legislativo recante norme per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di internazionalizzazione delle imprese, ai sensi e secondo i principi direttivi di cui all'articolo 20, della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dalla presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riunire e coordinare tutte le disposizioni legislative in materia di internazionalizzazione delle imprese, considerando, oltre alle esportazioni, anche gli investimenti in grado di promuovere l'internazionalizzazione delle produzioni italiane, prevedendo la delegificazione dei procedimenti in materia;

b) coordinare le misure di intervento di competenza dello Stato con quelle delle regioni e degli altri soggetti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese.

Art. 10.

(Riassetto in materia di informatizzazione)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20, della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dalla presente legge, uno o più decreti legislativi, su proposta della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, per **il riassetto delle disposizioni** concernenti:

- a) *identica;*
- b) *identica;*
- c) *identica.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

denza del Consiglio dei ministri operanti nel settore dell'informatica, dell'innovazione tecnologica e dello sviluppo delle reti telematiche nella pubblica amministrazione.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 vanno inoltre osservati i seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie già adottate o che saranno adottate, entro il termine di esercizio della delega stessa, nelle materie indicate al comma 1;

b) previsione di sistemi facoltativi di adeguamento ai livelli più alti di *standard* di sicurezza per la firma elettronica fissati in sede internazionale, ad integrazione della normativa di recepimento della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, ai sensi della legge 29 dicembre 2000, n. 422;

c) revisione della disciplina vigente al fine precipuo di assicurare ai cittadini e alle imprese l'accesso alla gamma più ampia di servizi con la massima semplificazione degli strumenti e delle procedure necessari;

d) riordinamento e razionalizzazione delle diverse strutture operanti nel campo dell'informatica e accorpamento delle stesse per funzioni omogenee;

e) distinzione tra i centri preposti alla definizione dell'indirizzo politico e alla strategia nel settore e quelli incaricati della gestione operativa e della vigilanza tecnica;

f) individuazione degli organismi e degli strumenti per la valutazione dei risultati delle

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico:*

a) *identica;*

b) coordinamento, apportando le necessarie conseguenti modifiche, tra la normativa di recepimento della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 1999 e il testo unico sulle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, procedendo, altresì, al necessario raccordo con le disposizioni del codice civile e del codice di procedura civile concernenti l'efficacia probatoria dei diversi tipi di firma elettronica, assicurando una graduazione di tale efficacia in relazione al grado di sicurezza della firma;

c) *identica;*

d) *identica;*

e) *identica;*

f) *identica;*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

attività e dell'impatto delle innovazioni derivanti dalla diffusione delle nuove tecnologie nella vita economica e sociale.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE E DI ATTI NORMATIVI GOVERNATIVI

Art. 8.

(Analisi di impatto delle funzioni di vigilanza e regolazione delle autorità amministrative indipendenti)

1. Le autorità amministrative indipendenti, cui la normativa attribuisce funzioni di controllo, di vigilanza o regolatorie, si dotano, nei modi previsti dai rispettivi ordinamenti, di forme o metodi di analisi dell'impatto della regolamentazione per l'emanazione di atti di competenza e, in particolare, di atti amministrativi generali, di programmazione o pianificazione, e, comunque, di regolazione.

2. I soggetti di cui al comma 1 provvedono alla verifica degli effetti derivanti dall'applicazione di contratti predisposti mediante moduli o formulari ovvero di clausole e condizioni contrattuali normativamente previste od a contenuto generale.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

g) omogeneizzazione dei sistemi di contabilizzazione delle partite economico-finanziarie della pubblica amministrazione, standardizzazione della documentazione di bilancio dei diversi enti territoriali nonché definizione di un efficiente sistema di raccordo tra i vari centri che compongono il sistema nazionale di finanza pubblica, anche mediante l'utilizzo di modalità di collegamento telematico.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE E DI ATTI NORMATIVI GOVERNATIVI

Art. 11.

(Analisi di impatto delle funzioni di vigilanza e regolazione delle autorità amministrative indipendenti)

Identico

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

3. Sono, comunque, escluse dall'applicazione del presente articolo le segnalazioni e le altre attività consultive, anche se concernenti gli atti di cui al comma 1, nonché i procedimenti previsti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287.

Art. 9.

(Disposizioni relative all'attività della Corte dei conti e all'accesso alla magistratura della Corte dei conti)

1. Il parere della Corte dei conti, previsto dall'articolo 88 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sugli schemi di atti normativi del Governo, è reso nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, si procede indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine può essere interrotto per una volta e il parere deve essere reso definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.

2. All'articolo 11-ter, comma 6, della legge 5 agosto 1978, n. 468, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La Corte può inoltre riferire sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie dei decreti legislativi e le norme di copertura recate dalla legge di delega».

3. All'articolo 12, primo comma, lettera e), della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, come modificata dall'articolo 3, comma 8, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole: «Amministrazioni dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 12.

(Disposizioni relative all'attività della Corte dei conti e all'accesso alla magistratura della Corte dei conti)

Identico

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

CAPO III
MISURE TELEMATICHE

Art. 10.

(Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese)

1. Presso il Ministero delle attività produttive è istituito il Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese, di seguito denominato «Registro», il quale raccoglie l'elenco completo degli adempimenti amministrativi previsti dalle pubbliche amministrazioni per l'avvio e l'esercizio delle attività d'impresa, nonché i dati raccolti dalle amministrazioni comunali negli archivi informatici di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Il Registro, che si articola su base regionale con apposite sezioni del sito informatico, fornisce, ove possibile, il supporto necessario a compilare in via elettronica la relativa modulistica.

2. È fatto obbligo alle amministrazioni pubbliche, nonché ai concessionari di lavori e ai concessionari e gestori di servizi pubblici di trasmettere in via informatica al Ministero delle attività produttive l'elenco degli adempimenti amministrativi necessari per l'avvio e l'esercizio dell'attività di impresa.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono stabilite le modalità di coordinamento, di attuazione e di accesso al registro, nonché di connessione informatica tra le diverse sezioni del sito.

4. Il Registro è pubblicato su uno o più siti telematici, individuati con decreto del Ministro delle attività produttive.

5. Del Registro possono avvalersi gli enti locali, qualora non provvedano in proprio, per i servizi pubblici da loro gestiti.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

CAPO III
MISURE TELEMATICHE

Art. 13.

(Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese)

Identico

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

Art. 11.

(Banca dati per la legislazione in materia di pubblico impiego)

1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica una banca dati contenente la normativa generale e speciale in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

2. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica cura l'aggiornamento periodico della banca dati di cui al comma 1, tenendo conto delle innovazioni normative e della contrattazione collettiva successivamente intervenuta.

Art. 12.

(Consultazione in via telematica)

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri può pubblicare su sito telematico le notizie relative ad iniziative normative del Governo, nonché i disegni di legge di particolare rilevanza, assicurando forme di partecipazione del cittadino.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le modalità di partecipazione del cittadino alla consultazione in via telematica.

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 13.

(Norme transitorie)

1. Per la legge di semplificazione dell'anno 2002, i termini di cui al comma 1 dell'articolo

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 14.

(Banca dati per la legislazione in materia di pubblico impiego)

Identico

Art. 15.

(Consultazione in via telematica)

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri può pubblicare su sito telematico le notizie relative ad iniziative normative del Governo, nonché i disegni di legge di particolare rilevanza, assicurando forme di partecipazione del cittadino. **La Presidenza del Consiglio dei ministri può inoltre pubblicare atti legislativi e regolamentari in vigore nonché i massimari elaborati da organi di giurisdizione.**

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le modalità di partecipazione del cittadino alla consultazione **gratuita** in via telematica.

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 16.

(Norme transitorie)

1. Per la legge di semplificazione dell'anno 2002, i termini di cui al comma 1 dell'articolo

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, sono rispettivamente fissati al 31 gennaio 2002 e al 30 novembre 2001.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, cessano di avere efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2002.

3. Sono, comunque, fatte salve le procedure avviate ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, per le quali sia intervenuta la richiesta di parere al Consiglio di Stato, nonché gli effetti delle stesse.

Art. 14.

(*Copertura finanziaria*)

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 10 pari a lire un miliardo per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 11, valutato in euro 324.850 per l'anno 2002 ed in euro 141.510 annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede per gli anni 2002 e 2003, mediante utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, sono rispettivamente fissati al 31 gennaio **2003** e 30 novembre **2002**.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, cessano di avere efficacia a decorrere dal 1° gennaio **2003**.

3. Sono, comunque, fatte salve le procedure avviate ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, per le quali, **alla data del 1° gennaio 2003**, sia intervenuta la richiesta di parere al Consiglio di Stato, nonché gli effetti delle stesse.

Art. 17.

(*Copertura finanziaria*)

1. Dall'esercizio di ciascuna delle deleghe di cui al Capo I non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo **13, valutato in 516.457 euro a decorrere dall'anno 2002**, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **2002-2004**, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del **Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo **al medesimo Ministero**.

3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo **14**, valutato in 324.850 per l'anno 2002 ed in 141.510 euro annui a decorrere dall'anno 2003, **si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004**, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del **Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002**,

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15.

(*Abrogazioni*)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 13 della presente legge.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla legge 24 novembre 2000, n. 340, all'articolo 1, comma 4, sono abrogate le lettere *g*), *h*) ed *i*). A decorrere dalla medesima data, riacquistano

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. *Identico.*

Art. 18.

(*Modifiche alla legge 24 novembre 2000, n. 340*)

1. Alla legge 24 novembre 2000, n. 340, nell'allegato A, dopo il n. 63, sono inseriti i seguenti numeri:

«63-*bis*) Procedimento di astensione anticipata dal lavoro delle donne in stato di gravidanza.

Testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, articolo 17, commi 2 e 3.

63-*ter*) Procedimento di predisposizione ed approvazione dei regolamenti interni degli Istituti penitenziari e delle relative modifiche.

Legge 26 luglio 1975, n. 354, articolo 16.
Decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 444, articolo 10».

Art. 19.

(*Abrogazioni*)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 16 della presente legge.

2. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

efficacia le previsioni di cui ai numeri 94, 97 e 98 dell'allegato 1 alla legge 15 marzo 1997, n. 59, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 340 del 2000.

3. All'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, sono soppresse le previsioni di cui ai numeri: 25, 28, 32, 33, 34, 36, 68, 74, 98-*bis*, 99 e 112-*ter*.

4. All'allegato 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50, e successive modificazioni, sono soppresse le previsioni di cui ai numeri 17 e 44.

5. All'allegato A della legge 24 novembre 2000, n. 340, è soppressa la previsione di cui al numero 40.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. All'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, sono soppresse le previsioni di cui ai numeri: **10, 12, 25, 28, 29, 32, 33, 34, 36, 41, 58, 68, 74, 98-*bis*, 99, 106, 112-*ter*, 112-*quater*, 112-*octies*.**

4. All'allegato 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50, e successive modificazioni, sono soppresse le previsioni di cui ai numeri 17, **22, 38, 39** e 44.

5. All'allegato A della legge 24 novembre 2000, n. 340, **sono soppresse le previsioni di cui ai numeri: 2, 4, 7, 13, 25, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 56, 57, 59.**

DISEGNO DI LEGGE N. 184

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BASSANINI E AMATO

CAPO I

**RIORDINO NORMATIVO
E SEMPLIFICAZIONE
PER SETTORI ORGANICI**

Art. 1.

(Programma annuale di riordino normativo)

1. Il comma 1 dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è sostituito dal seguente:

«1. Il Governo presenta al Parlamento un disegno di legge annuale di semplificazione e riordino normativo che definisce gli indirizzi, i criteri, le modalità e i settori organici di intervento per il riordino e la semplificazione del sistema normativo».

2. Il Governo presenta al Parlamento, entro il 30 marzo di ogni anno, il programma annuale di riordino normativo, che consiste in una relazione sullo stato di attuazione del processo di riordino normativo svolto nell'anno precedente e in un programma per l'anno successivo.

3. Il programma annuale di riordino normativo è adottato previa consultazione del Consiglio di Stato. Il Governo, oltre ad affidare direttamente al Consiglio di Stato l'attuazione di parti del programma di riordino normativo ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della legge 8 marzo 1999, n. 50, può concordare con questo ulteriori modalità di collaborazione anche mediante la costituzione

di gruppi di lavoro misti ovvero consentendo al Consiglio di Stato di avvalersi di esperti in specifiche discipline individuate nel programma.

Art. 2.

(Semplificazione tramite riordino normativo per settori organici)

1. L'allegato A della presente legge individua:

a) i settori organici di riordino normativo per l'anno 2001;

b) i singoli procedimenti o gruppi di procedimenti amministrativi, nell'ambito di ciascun settore organico, dei quali è consentita la semplificazione in via anticipata tramite la delegificazione della relativa disciplina, ai sensi dei commi 4 e 5;

c) l'elenco, a carattere non tassativo, della normativa di riferimento regolante il settore organico ai fini di cui all'articolo 3.

2. Il riordino normativo avviene mediante la redazione di testi unici ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, e successive modificazioni, come ulteriormente modificato dal comma 3 del presente articolo, ovvero mediante specifica delega per il riordino sostanziale del settore.

3. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, e successive modificazioni, la lettera d) è sostituita dalle seguenti:

«d) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

d-bis) adeguamento della disciplina del settore, anche alla luce delle modifiche apportate in altri settori, della normativa internazionale e comunitaria, delle pronunce della Corte costituzionale e della Corte di giustizia delle Comunità europee e del diritto vivente

quale desunto dalla giurisprudenza consolidata delle giurisdizioni superiori;

d-ter) verifica della necessità di una regolazione del settore e abrogazione della normativa che sia in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario ovvero che non risulti più rispondente alle finalità e ai principi generali rinvenibili nella disciplina del settore;

d-quater) verifica, anche attraverso l'analisi dell'impatto della regolazione, della efficacia, della convenienza e della economicità di una regolazione e abrogazione della normativa che comporti per i cittadini, per le imprese o per la pubblica amministrazione, costi manifestamente più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolazione da parte degli interessati;

d-quinquies) abrogazione della normativa che prevede una disciplina di ingiustificata deroga rispetto alla disciplina generale del settore;

d-sexies) adeguamento della disciplina sostanziale, organizzativa e procedimentale allo sviluppo delle tecnologie informatiche;

d-septies) adeguamento della disciplina di settore ai principi di riordino delle funzioni delle amministrazioni pubbliche di cui ai decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, sulla base di criteri di omogeneità, complementarietà ed organicità, con particolare attenzione all'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali sia all'interno delle amministrazioni sia fra di esse, fra organi amministrativi ed organi tecnici, anche unificando funzioni affini di uffici esistenti;

d-octies) applicazione dei criteri e principi di cui all'articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni».

4. La delegificazione di norme concernenti singoli procedimenti amministrativi, nelle

materie di cui all'allegato A, secondo le modalità e i criteri di cui agli articoli 20 e 20-bis della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché le leggi 8 marzo 1999, n. 50, e 24 novembre 2000, n. 340, e successive modificazioni, può essere realizzata come misura di semplificazione anticipata rispetto al generale riordino del settore organico di riferimento. Il regolamento di delegificazione diviene parte del provvedimento complessivo di riordino al momento della emanazione di quest'ultimo, anche con le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare uniformità e coerenza alle norme riordinate.

5. Possono essere, altresì, semplificati in via anticipata, ai sensi del comma 4, anche gruppi di procedimenti connessi funzionalmente con almeno uno di quelli indicati nell'allegato A, inerenti allo svolgimento della medesima attività economica ovvero all'attribuzione di agevolazioni, contributi o incentivi, ovvero al riconoscimento di situazioni soggettive.

6. In sede di pubblicazione del testo unico vengono ripubblicati, contestualmente, anche i regolamenti ministeriali, le circolari non abrogate ed eventualmente la normativa comunitaria, almeno negli estremi, riguardanti il medesimo settore, con esclusiva funzione ricognitiva, allo scopo di rendere più chiaro il complesso della disciplina della materia.

Art. 3.

(Riduzione della quantità di regolazione esistente)

1. Nel procedere al riordino normativo di un settore organico si provvede, preliminarmente, alla revisione e alla ridefinizione delle esistenti funzioni di regolazione e di amministrazione, verificando se ancora sussiste la necessità di regolare quel settore e in quale misura.

2. Il testo unico procede, poi, alla specifica indicazione delle norme vigenti nel settore organico oggetto del riordino normativo e di quelle disciplinanti materie contigue o affini, anche se non inserite nel testo unico. Si provvede, poi, alla ricognizione della disciplina vigente nel settore organico e nelle materie contigue o affini, procedendo alla redazione del testo unico secondo quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'articolo, comma 3, della presente legge.

3. La normativa di riferimento indicata nell'allegato A della presente legge, ove non inserita esplicitamente nel testo unico, è automaticamente abrogata al momento della entrata in vigore dello stesso.

Art. 4.

(Consolidamento dei processi di delegificazione)

1. Le disposizioni recanti la delegificazione di materie si intendono abrogate, sospese o comunque modificate solo se la legge successiva dispone esplicitamente in tal senso, mediante l'indicazione precisa delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.

2. Le norme di rango primario che dispongono l'abrogazione, la deroga, la sospensione o comunque la modificazione, anche implicita o indiretta, di disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di altre leggi che dispongono la delegificazione contenute in un regolamento di delegificazione o in un testo unico, possono essere successivamente modificate o abrogate da una successiva disposizione regolamentare salvo che le stesse norme primarie non dispongano diversamente in modo espresso.

3. I disegni di legge governativi e i decreti legislativi contenenti norme che comportano l'innalzamento del livello di fonte normativa

dal regolamento alla legge, o a fonti equiparate, devono fornire adeguata motivazione nella relazione illustrativa e tecnico-normativa, nonché nell'Analisi di impatto della regolamentazione (AIR), indicando in modo puntuale i motivi per cui si intende modificare il riparto tra livello di fonti normative disposto in precedenza dal Parlamento con la legge di delegificazione. In ogni caso, nel corso dell'esame parlamentare degli atti aventi forza di legge, il Governo, se rileva la presenza di norme di rilegificazione, ne propone la soppressione.

Art. 5.

(Consolidamento dei processi di riordino normativo)

1. In aggiunta a quanto disposto dall'articolo 7, comma 6, della legge 8 marzo 1999, n. 50, le disposizioni che contengono l'abrogazione, la deroga, la sospensione o comunque la modificazione, anche implicita o indiretta, di disposizioni contenute in un testo unico devono fornire adeguata motivazione, anche in relazione alla tecnica dell'intervento, nella relazione illustrativa e nell'analisi tecnico-normativa.

2. Fatto salvo il potere di ripubblicazione del testo aggiornato di un atto normativo di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, la legge di semplificazione e di riordino può delegare il Governo ad aggiornare testi unici già emanati per coordinarne il testo con la normativa successivamente intervenuta sulla materia, nel rispetto dei principi, dei criteri e delle modalità di cui all'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'articolo 2, comma 3, della presente legge. Il Parlamento può disporre nella delega che l'aggiornamento e la ripubblicazione non comportino una modifica della originaria numerazione del testo unico nella Raccolta ufficiale degli atti normativi se

l'aggiornamento del testo unico risulti essere di mero coordinamento formale.

3. All'articolo 6 della legge 8 marzo 1999, n. 50, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. I Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono istituire, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri, gruppi di studio misti, composti da esperti del Parlamento e del Governo, per definire proposte di modifica della normativa vigente al fine di garantire nei rapporti tra Parlamento e Governo:

a) l'efficacia e la coerenza del perseguimento della qualità della regolazione nell'ambito delle procedure, parlamentari e governative, di redazione delle norme;

b) il consolidamento dei processi di riordino normativo, semplificazione e delegificazione e le modalità di modificazione, revisione e aggiornamento delle normative emanate nell'ambito di tali processi».

Art. 6.

(Processi di delegificazione e di riordino e normativa regionale)

1. I testi unici operano una espressa ricognizione delle disposizioni di rango primario del settore riordinato da cui si desumono i principi fondamentali dell'ordinamento ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

2. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono definiti metodi e strumenti comuni per il perseguimento della qualità della regolazione, in armonia con i principi generali stabiliti dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dalle leggi annuali di semplificazione. Nella stessa sede sono concordate, altresì, forme e metodi comuni di analisi dell'impatto della regolazione per l'emanazione dei provvedimenti normativi regionali.

3. Al fine di uniformare su base nazionale i criteri di riordino delle leggi regionali, il Governo concorda con le regioni protocolli d'intesa, nei limiti stabiliti dai rispettivi ordinamenti, dell'attività di riordino normativo, nonché metodi e strumenti comuni per il perseguimento della qualità della regolazione, in armonia con i principi generali stabiliti dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dalle leggi annuali di semplificazione. I protocolli si assumono nella sede della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e definiscono criteri comuni di semplificazione e di riordino normativo.

Art. 7.

(Analisi di impatto delle funzioni di vigilanza e regolazione delle autorità amministrative)

1. Le singole autorità amministrative, anche indipendenti, cui la normativa affidi funzioni di controllo, di vigilanza o regolatorie, si dotano, nei modi previsti dai rispettivi ordinamenti, di forme o metodi di analisi dell'impatto della regolamentazione per l'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di programmazione o pianificazione, e, comunque, di regolazione.

2. Sono, comunque, escluse dall'applicazione del presente articolo le segnalazioni e le altre attività consultive, anche se concernenti gli atti di cui al comma 1, nonché i procedimenti previsti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni.

Art. 8.

(Testo unico delle norme sulla produzione normativa, sulla semplificazione, sul riordino normativo e sulla qualità della regolazione)

1. Il Governo provvede, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente

legge, al riordino delle disposizioni vigenti in materia di produzione normativa, semplificazione e qualità della regolazione.

2. Al riordino normativo di cui al comma 1 si procede mediante l'emanazione di un testo unico comprendente, in un unico contesto e con le opportune evidenziazioni, le disposizioni legislative e regolamentari, attenendosi ai seguenti criteri e principi direttivi:

a) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

b) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;

c) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;

d) preferenza per un metodo di riordino normativo per settori organici, rispetto alla semplificazione per singoli procedimenti;

e) delegificazione delle norme di legge concernenti gli aspetti organizzativi e procedurali, secondo i criteri previsti dall'articolo 20, della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della presente legge;

f) esplicita abrogazione di tutte le rimanenti disposizioni, non richiamate, che regolano la materia;

g) coordinamento con il testo unico delle disposizioni di legge relative all'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

h) coordinamento delle funzioni e dei compiti del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri (DAGL) e del Nucleo per la semplificazione delle norme e procedure, nel rispetto delle norme e dei criteri che disciplinano le rispettive funzioni, in armonia con quanto disposto dalle leggi 23 agosto 1988, n. 400, e 15 marzo 1997, n. 59, e successive

modificazioni, e dalle leggi annuali di semplificazione;

i) individuazione dei principi fondamentali della legislazione statale a cui le Regioni si devono attenere nell'attività di semplificazione e di riordino normativo;

l) riduzione e semplificazione delle procedure di pubblicazione e controllo degli atti normativi del Governo, successive alla deliberazione del Consiglio dei ministri.

3. Il testo unico di cui al presente articolo è emanato secondo il procedimento di cui all'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'articolo 2, comma 3, della presente legge.

Art. 9.

(Elenchi di procedimenti da semplificare di cui alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, 8 marzo 1999, n. 50 e 24 novembre 2000, n. 340)

1. Analogamente a quanto disposto per i procedimenti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 2, la semplificazione dei procedimenti amministrativi delegificati dagli elenchi allegati alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, 16 giugno 1998, n. 191, 8 marzo 1999, n. 50 e 24 novembre 2000, n. 340, non ancora intervenuta alla data di entrata in vigore della presente legge, costituisce anticipazione del riordino organico della relativa disciplina ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 8 marzo 1999, n. 50, e può riguardare tutta la normativa del settore intervenuta sino al momento dell'entrata in vigore del regolamento di semplificazione. In ogni caso, i riferimenti normativi relativi ai procedimenti da semplificare elencati nelle suddette leggi continuano ad avere funzione meramente indicativa.

2. Al fine di completare i processi di semplificazione di particolare urgenza, l'elenco di cui all'allegato A della legge 24 novembre 2000, n. 340, è integrato con i procedimenti elencati nell'allegato B alla presente legge.

3. All'elenco di materie oggetto di riordino di cui all'allegato 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50, e successive modificazioni, dopo il numero 9-bis) è aggiunto, in fine, il seguente:

«9-ter) Disciplina tecnica e di sicurezza sul trasporto ferroviario».

CAPO II

DISPOSIZIONI CONCERNENTI GLI UFFICI RESPONSABILI DELLA REDAZIONE DI ATTI NORMATIVI

Art. 10.

(Semplificazione e riordino spettanti ai Ministeri e rafforzamento degli uffici di progettazione normativa)

1. I Ministeri sono responsabili dei processi di riordino normativo e di semplificazione per le materie di loro competenza, fatti salvi i poteri di indirizzo e di coordinamento attribuiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri. I Ministeri operano secondo i criteri di qualità della regolazione e di semplificazione di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e alle leggi di semplificazione, collaborando, a tal fine, con il DAGL e con il Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure.

2. Nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascun Ministro individua, nell'ambito del proprio dicastero, il responsabile per le attività di riordino normativo e di semplificazione. Il responsabile è il referente istituzionale per l'amministrazione di appartenenza nei rapporti con il Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure.

3. Per il rafforzamento degli uffici con funzioni di redazione e revisione dei testi normativi e di analisi dell'impatto della regolazione, le amministrazioni centrali dello Stato possono assumere, nell'ambito della loro dotazione organica e senza oneri aggiuntivi, con le procedure previste dal comma 3 dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, personale dotato di alta professionalità. Per l'assunzione di questo personale si applicano i commi 8, 11 e 16, dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Art. 11.

(Ruolo e compiti del Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure)

1. Il Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure, di cui all'articolo 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50, e successive modificazioni, di seguito denominato «Nucleo», è l'unità centrale preposta, nell'ambito del Governo, al coordinamento dell'attuazione dei programmi di riordino normativo e di delegificazione e semplificazione regolamentare di cui all'articolo 20 della legge 17 marzo 1997, n. 59 e alle leggi di semplificazione e di riordino normativo. Il Nucleo procede inoltre, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla periodica ricognizione delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore, anche al fine di coordinamento delle disposizioni medesime.

2. Il Nucleo coopera, altresì, con il DAGL, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per il coordinamento dell'attività normativa del Governo ivi prevista, con particolare riguardo alla qualità della regolazione e all'applicazione dell'analisi dell'impatto della regolazione.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, il Nucleo ha poteri di indirizzo, di

impulso e, in caso di inerzia, di sostituzione delle amministrazioni competenti per le specifiche iniziative di semplificazione e di riordino normativo. In mancanza di concerto o di accordo delle amministrazioni competenti il Nucleo, tenuto conto dell'andamento e delle risultanze dell'istruttoria normativa nonché delle posizioni delle amministrazioni consultate, può comunque chiedere motivatamente al DAGL l'iscrizione di uno schema di provvedimento all'ordine del giorno della riunione preparatoria del Consiglio dei ministri.

4. In materie oggetto di riordino normativo e di semplificazione che siano di particolare complessità, il Nucleo può costituire gruppi di studio, composti da soggetti anche esterni alla pubblica amministrazione con le professionalità specifiche richieste dalla materia oggetto di riordino normativo, nominati dal coordinatore del Nucleo, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili. Analoghi gruppi di lavoro possono, altresì, essere costituiti dal DAGL, al fine di realizzare schemi normativi di particolare rilievo e complessità.

Art. 12.

(Composizione e organizzazione del Nucleo)

1. Il Nucleo è collocato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in posizione di autonomia amministrativa e funzionale, alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro da lui delegato. La segreteria tecnica del Nucleo è funzionalmente e organizzativamente collocata presso il Nucleo medesimo. Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, le parole «, nonché la segreteria del Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure di cui all'articolo 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50» sono soppresse.

2. All'articolo 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola «25» è sostituita dalla seguente «30»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il numero degli esperti di cui al comma 1 si intende riferito agli esperti con incarico a tempo pieno. Il Nucleo può conferire incarichi di esperto a tempo parziale: in tal caso, in sostituzione di ogni incarico di esperto a tempo pieno possono essere conferiti due incarichi a tempo parziale, fermi restando il limite complessivo del numero degli esperti a tempo pieno e la dotazione finanziaria.»;

c) al comma 5, la parola «40», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente «50» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I provvedimenti di comando o fuori ruolo del personale dipendente da amministrazioni pubbliche diverse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri non sono sottoposti a termini di scadenza, salvo la revoca richiesta dal Nucleo medesimo o il venir meno del consenso dell'interessato. Al personale in posizione di comando o fuori ruolo in servizio presso la Segreteria tecnica non si applica quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.».

Art. 13.

(Osservatorio sulle semplificazioni)

1. Nell'ambito delle forme di consultazione di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 8 marzo 1999, n. 50, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'Osservatorio sulle semplificazioni, di seguito denominato «Osservatorio», al fine di consentire forme stabili di consultazione con le organizzazioni del lavoro e della produzione e con le associazioni di categoria, comprese

quelle per la protezione ambientale e la tutela dei consumatori.

2. Le forme stabili di consultazione di cui al comma 1 sono finalizzate a verificare l'effettivo grado di semplificazione e di riordino normativo in atto, ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, onde analizzarne l'effettiva capacità di ridurre gli oneri burocratici per i cittadini e le imprese e di produrre effetti positivi sul sistema economico e sulla accelerazione degli investimenti pubblici.

3. L'Osservatorio, presieduto da un Ministro o Sottosegretario su delega del Presidente del Consiglio dei ministri, è composto:

a) dai rappresentanti delle parti sociali, delle organizzazioni produttive e delle categorie, comprese le associazioni nazionali riconosciute per la protezione ambientale e per la tutela dei consumatori, interessate dai processi di regolazione e semplificazione;

b) dai rappresentanti delle amministrazioni territoriali su designazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

c) dai delegati di ciascun Ministro;

d) dai rappresentanti delle autorità amministrative e dei soggetti portatori di interessi diffusi eventualmente interessati dai processi di semplificazione e regolazione.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, provvede alla costituzione e alla determinazione delle modalità di svolgimento dell'attività dell'Osservatorio, assicurando a tal fine la costituzione di una Segreteria tecnica, a cui è preposto un dirigente.

5. L'Osservatorio, che si avvale per l'acquisizione di dati e documenti del supporto delle pubbliche amministrazioni ed opera, in particolare, in stretto contatto con il Nucleo, valuta le istanze di semplificazione proposte dalle parti e individua soluzioni per le questioni in relazione alle quali emergano difficoltà applicative di norme o di procedimenti amministrativi.

6. L'Osservatorio, al termine di ogni anno, redige una relazione sull'attività svolta, che il Presidente del Consiglio dei ministri invia al Parlamento.

Art. 14.

*(Parere della Corte dei conti
sull'attività normativa del Governo)*

1. Il parere della Corte dei conti, previsto dall'articolo 88 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sugli schemi di atti normativi del Governo, è reso nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, si procede indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui al presente articolo, tale termine può essere interrotto per una volta e il parere deve essere reso definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.

Art. 15.

*(Convenzioni con università e scuole
di formazione nel campo della redazione
dei testi normativi)*

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri può stipulare, su proposta del Nucleo o del DAGL, apposite convenzioni con università pubbliche e private o loro consorzi, con scuole di formazione pubbliche e istituti di alta formazione nel campo della redazione dei testi normativi, per l'elaborazione di schemi normativi di particolare rilievo e di studi sull'attività normativa, nonché per la realizzazione di corsi di formazione per il personale delle amministrazioni pubbliche impiegato nella redazione di testi normativi

e nell'analisi dell'impatto della regolazione, con particolare riferimento al personale di cui all'articolo 10, comma 2.

2. Nelle predette convenzioni sono disciplinate le modalità di svolgimento dei compiti e gli obblighi che ne conseguono.

CAPO III

NORME PER LA LIBERALIZZAZIONE DEI MERCATI E STRUMENTI TELEMATICI DI SEMPLIFICAZIONE E DI RIORDINO

Art. 16.

*(Normativa di apertura dei mercati
su concessioni e licenze)*

1. Nei mercati liberalizzati, per il rilascio di autorizzazioni e licenze non possono essere previsti canoni concessori. Il rilascio di autorizzazioni e licenze può essere subordinato solo al pagamento di oneri amministrativi ad esse connessi, congruamente documentati e proporzionati.

2. La proroga di concessioni, autorizzazioni e licenze nei mercati liberalizzati avviene nel rispetto della libera concorrenza, attraverso valutazioni oggettive trasparenti e non discriminatorie, valutando la proporzionalità della stessa con gli interessi generali perseguiti.

3. All'articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, dopo la lettera *g-septies*), è aggiunta la seguente:

«*g-octies*) rispetto dei principi della concorrenza di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, e delle norme dell'ordinamento dell'Unione europea in materia di disciplina della

concorrenza, per tutti i procedimenti relativi ad attività economico finanziarie.»

4. Nell'ambito del programma di riordino di cui all'articolo 1, sono formulate, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, iniziative normative volte a riordinare i mercati liberalizzati, in modo da restringere l'ambito delle concessioni amministrative alla sola disciplina di attività riservate allo Stato e ad altri enti pubblici e separando funzioni regolatorie e funzioni di gestione.

Art. 17.

*(Registro elettronico degli adempimenti
amministrativi per le imprese)*

1. Presso il Ministero delle attività produttive è istituito il Registro elettronico degli adempimenti amministrativi per le imprese, di seguito denominato «Registro», il quale stabilisce l'elenco completo e tassativo di tutti gli adempimenti amministrativi previsti dalle pubbliche amministrazioni per l'avvio e l'esercizio di un'attività d'impresa e fornisce, ove possibile, il supporto necessario a compilare in via elettronica la relativa modulistica.

2. Il Registro è pubblicato su uno o più siti telematici individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che ne stabilisce altresì le modalità applicative, prevedendo eventualmente anche la sua formazione progressiva.

3. Al fine della redazione del Registro, il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 2003, uno o più decreti legislativi recanti il riordino normativo della disciplina di avvio e di esercizio delle attività di impresa, secondo i principi e i criteri di cui all'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'articolo 2, comma 3, della presente legge, indivi-

duando in modo espresso tutti gli adempimenti normativamente richiesti e assicurando comunque la delegificazione quanto meno degli aspetti organizzativi e procedurali della materia. Contestualmente alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei suddetti decreti legislativi, l'elenco degli adempimenti amministrativi viene riprodotto anche sul Registro di cui al comma 1 secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2.

4. Il Registro reca, altresì, tutti gli adempimenti amministrativi imposti da atti a carattere non normativo. A tal fine, entro trenta giorni dalla pubblicazione di ciascun decreto legislativo di riordino normativo, le amministrazioni comunicano motivatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri gli adempimenti non normativi che devono essere considerati ancora vigenti in quel settore. Qualora la Presidenza del Consiglio dei ministri non ritenga sufficiente la motivazione, essa è sottoposta all'esame del Consiglio dei ministri. Gli adempimenti amministrativi non contenuti nel sito si intendono soppressi e non possono essere in alcun modo richiesti dall'amministrazione.

5. Il Registro reca anche, ove possibile, la modulistica richiesta per gli adempimenti amministrativi di cui al comma 3 e consente di compilarla per via elettronica. A tal fine si provvede con modalità analoghe a quelle previste nel comma 4. Le pubbliche amministrazioni che non rendano disponibile la modulistica per via informatica sono tenute ad accettare istanze redatte in forma libera, purché queste riportino gli elementi strettamente indispensabili ad identificare il richiedente e l'oggetto della richiesta e a curarne direttamente l'integrazione eventualmente necessaria.

6. Gli obblighi di cui al presente articolo sono estesi alle società concessionarie di lavori e servizi pubblici, alle società, alle aziende speciali e ai consorzi che gestiscono servizi pubblici.

7. Negli adempimenti di cui al comma 1 e nella modulistica di cui al comma 5 sono ricomprese anche quelle dello sportello unico di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed al relativo regolamento governativo.

8. L'aggiornamento dei moduli, dei modelli e degli adempimenti amministrativi può essere fatto valere nei confronti delle imprese solamente se l'aggiornamento stesso sia contenuto nel Registro di cui al presente articolo.

9. Il sito o i siti telematici contenenti il Registro possono prevedere modalità di accesso diretto per il collegamento con eventuali analoghi siti regionali per gli adempimenti amministrativi.

Art. 18.

(Consultazione in via telematica)

1. Le iniziative normative previste dalle leggi annuali di semplificazione, nonché il testo degli schemi di atti normativi del Governo in corso di emanazione di particolare rilevanza possono essere pubblicati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri su sito telematico.

2. Le amministrazioni, gli enti, le autorità e le parti sociali componenti dell'Osservatorio di cui all'articolo 13 e le associazioni nazionali per la tutela dei consumatori iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, possono presentare proposte od osservazioni in merito alle suddette iniziative e agli schemi di atti normativi di cui al comma 1, attraverso l'indirizzo di posta elettronica del sito medesimo.

3. Le proposte e le osservazioni pervenute ai sensi del comma 1 sono liberamente valutate dalle amministrazioni competenti.

4. Sul sito sono pubblicati anche i pareri degli organi consultati nel corso del procedimento di emanazione degli atti normativi.

CAPO IV

ALTRE NORME DI SEMPLIFICAZIONE

Art. 19.

(Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni)

1. Al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) come soggetti dotati di personalità giuridica; in tal caso il procedimento per il riconoscimento è di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su conforme parere della Commissione di vigilanza sui fondi pensione.»;

b) all'articolo 17, comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla lettera b), sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel definire le procedure per l'approvazione delle modifiche degli statuti e dei regolamenti, la commissione può anche prevedere l'utilizzo dello strumento del silenzio-assenso. Non si applicano procedure di approvazione preventiva per le modifiche conseguenti a sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari.»;

2) dopo la lettera n), è aggiunta la seguente:

«n-bis) fornisce disposizioni volte a garantire la trasparenza delle condizioni contrattuali fra tutte le forme pensionistiche previste dal presente decreto, al fine di tutelare l'adesione consapevole da parte dei soggetti destinatari.».

2. All'articolo 13, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono soppresse le seguenti parole: «, nella misura massima del 50 per cento dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2,».

Art. 20.

(Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Anche nei Ministeri organizzati per dipartimenti è possibile istituire non più di due uffici di livello dirigenziale generale per lo svolgimento dei compiti di natura strumentale di rilievo interdipartimentale attinenti alla gestione delle risorse umane e strumentali. In tal caso, il regolamento di organizzazione del Ministero assicura il coordinamento tra i detti uffici e i capi dei dipartimenti, i quali, ai sensi del comma 1, restano responsabili delle risorse assegnate al dipartimento medesimo.».

2. All'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la parola «quattro» è sostituita con la seguente: «cinque».

CAPO V

COPERTURA FINANZIARIA
E ABROGAZIONI

Art. 21.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire un miliardo per l'anno 2001 e in lire 2,5 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Per la quantificazione degli stanziamenti relativi agli anni successivi, si procede

ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dalla legge 25 giugno 1999, n. 208.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 22.

(Abrogazioni)

1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) il comma 8 dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

b) l'articolo 4 e il comma 1 dell'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50;

c) le lettere *g*), *h*), *i*) ed *l*), comma 4, dell'articolo 1 della legge 24 novembre 2000, n. 340.

2. All'allegato 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni sono soppresse le previsioni di cui ai numeri: 25, 28, 32, 33, 34, 36, 68, 74, 99 e 112-*ter*.

3. All'allegato 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50, e successive modificazioni, sono soppresse le previsioni di cui ai numeri: 17 e 44.

